



Ministero della Giustizia  
Dipartimento Amministrazione  
Penitenziaria

*Provveditorato Regionale della Sicilia*



## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

Il Provveditorato Regionale per la Sicilia (d'ora in poi PRAP), rappresentato dal Dirigente Generale, dott.ssa Cinzia Calandrino

L'Associazione Sponde Onlus, rappresentata dalla Presidente, dott.ssa MORELLI CRISTINA, con sede in Roma alla Via Vetulonia n. 43,

PRESO ATTO della collaborazione già ampiamente sperimentata a seguito dell'accordo siglato il 15 aprile 2015, e rinnovato ogni anno tacitamente, come previsto dall'art. 6 del medesimo accordo.

PRESO ATTO delle iniziative promosse dall'Associazione Sponde nel campo della tutela delle vittime di reato e della diffusione del paradigma riparativo, mediante progetti e fondi propri, nonché le positive attività svolte dall'Associazione Sponde Onlus nell'ambito di alcuni progetti diversamente finanziati alla predetta Associazione, cui il Prap ha dato il partenariato,

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà" e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà";

VISTO il DPCM 15 giugno 2015, n. 84 istitutivo del nuovo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, cui sono confluite le competenze relative

all'esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

RICHIAMATE la Raccomandazione (99)19 concernente la mediazione in ambito penale adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 15.09.1999; la "Dichiarazione di Vienna" sul crimine e la giustizia in vista delle sfide del XXI secolo, adottata nel corso del "X Congresso mondiale delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei delinquenti" (15.04.2000); la Risoluzione n. 15/2002 recante i "Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito penale", adottata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite il 24.07.2002; la Raccomandazione (2006)8 sull'assistenza alle vittime di reato adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 14.06.2006;

RICHIAMATA la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI e che, nel richiamare l'importanza di garantire la vittima da ogni forma di vittimizzazione secondaria, prevede la possibilità di ricorrere a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti;

VISTA la "Disciplina organica della Giustizia riparativa" di cui al Decreto Legislativo 150/22 che introduce appieno nell'ordinamento italiano il Paradigma riparativo definendone la nozione, i principi, le persone legittimate a partecipare, le garanzie per i partecipanti, le tipologie e le modalità di svolgimento dei principali programmi, di programmi, e il profilo dei mediatori penali;

TENUTO CONTO in particolare il Diritto all'informazione riconosciuto sia alla persona indicata come autore dell'offesa, che alla persona vittima e, più in generale la Comunità, e la conseguente importanza di sviluppare all'interno degli Istituti penitenziari e degli UEPE la cultura della giustizia riparativa come introdotta dalla citata legge e di facilitare l'accesso delle persone in carico ai programmi di giustizia riparativa;

*Stipulano il presente accordo*

#### Art. 1

L'Associazione Spondè Onlus si impegna a collaborare con il PRAP per la Sicilia, sia in attività di formazione ed aggiornamento del personale, sia in attività tese a favorire l'accesso a programmi di giustizia riparativa dei soggetti condannati o messi alla prova.

La collaborazione delineata all'interno del presente accordo è gratuita.

#### Art. 2

Il PRAP si impegna, a titolo non esclusivo, a collaborare dell'Associazione Spondé Onlus, per la realizzazione di programmi di giustizia riparativa o altre attività che tendano a favorire l'accesso ai programmi medesimi garantendo l'accesso agli Istituti Penitenziari e Uffici del Distretto dipendenti ai mediatori penali indicati dall'Associazione Spondé Onlus per le attività indicate dal presente accordo, secondo quanto stabilito per i volontari ex art. 78 o ex art. 17 O.P. e richiedendo - ove occorra - alle competenti autorità le relative autorizzazioni per l'accesso ai servizi.

### Art. 3

Le parti concordano sulle seguenti aree di intervento:

- Attività di sensibilizzazione, formazione ed aggiornamento organizzati dall'Associazione in favore dei componenti di gruppi di operatori del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria secondo l'organizzazione concordata congiuntamente tra le parti e compatibilmente con le risorse umane ed economiche dell'Associazione;
- Consulenza agli operatori degli Istituti Penitenziari della Regione che afferiscono all'ambito territoriale del distretto circa la percorribilità di programmi riparativi dei soggetti in carico;
- Attivazione di sportelli presso le diverse sedi per supportare gli operatori nell'attività informativa di cui all'art. 47 del Decreto lgs 150/22
- Presa in carico, in attesa dell'apertura dei Centri di giustizia riparativa di cui al Decreto lgs 150/22,
  - o di condannati e sottoposti a misura di sicurezza, che abbiano espresso volontariamente interesse a intraprendere a programmi riparativi nei confronti delle vittime, su segnalazione delle Direzioni, secondo la procedura oggetto di separato documento allegato alla presente convenzione;
  - o Presa in carico dei soggetti che ne facciano richiesta o che diano disponibilità all'inizio/prosecuzione dei percorsi riparatori, anche al termine della misura, (compatibilmente con le risorse umane ed economiche dell'Associazione);

Le parti si riservano di concordare eventuali altre forme di collaborazione anche attraverso progetti finanziati a vario titolo.

### Art. 4

Le parti si impegnano a realizzare momenti annuali di valutazione congiunta sulle tematiche oggetto dell'accordo.

Gli stessi avverranno tra Provveditore regionale o suo delegato, il Presidente e la Responsabile scientifica dell'Associazione.

### Art. 5

L'Associazione garantisce al proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo di collaborazione copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione, avrà la durata di anni uno e sarà tacitamente rinnovata al termine dello stesso.

L'eventuale volontà di recedere dall'accordo dovrà essere portata a conoscenza dell'altra parte quindici giorni prima.

Art. 7

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i dati personali saranno raccolti e trattati dall'Associazione esclusivamente per le finalità del presente accordo di collaborazione.

Il Prap si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Associazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art. 8

Ai sensi della normativa vigente l'Associazione Spondé Onlus rispetterà l'assoluta riservatezza dei contenuti dei programmi di giustizia riparativa.


L'Associazione si impegna pertanto a fornire solo dati sintetici al Prap o agli Istituti del distretto di competenza.

Art. 9


L'Associazione Spondé Onlus si impegna a comunicare al Prap i nominativi dei mediatori penali a cui affiderà le attività concordate.

Palermo,

Il Provveditore



La Presidente Ass. Spondé Onlus  
Dott.ssa Morelli Cristina

  
Via Velafiorita, 43 - 00183 Roma  
C.F. 97803210588